

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6537 del 07/12/2017
Oggetto	OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N.387/2003 E S.M.I. PROVVEDIMENTO N. 434 DEL 06.10.2009 E SUCCESSIVE MODIFICHE PROVVEDIMENTO N. 2825 DEL 23.08.2012, PROVVEDIMENTO N.3221 DEL 28.09.2012, PROVVEDIMENTO N.379 DEL 26.01.2017 E SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO DI RETTIFICA N. 948 DEL 24.02.2017 RELATIVA ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI (BIOGAS OTTENUTO DA NON RIFIUTI) DI POTENZIALITA' PARI A 999 KWE, SITO IN COMUNE DI FUSIGNANO, VIA COCORRE N. 7 - FUSIGNANO BIO ENERGY S.R.L. - CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI FUSIGNANO, VIA COCORRE N. 7 - PRESA D'ATTO DI MODIFICA ASSETTO SOCIETARIO.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6786 del 07/12/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno sette DICEMBRE 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna**

---

**OGGETTO:** AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N.387/2003 E S.M.I. PROVVEDIMENTO N. 434 DEL 06.10.2009 E SUCCESSIVE MODIFICHE PROVVEDIMENTO N. 2825 DEL 23.08.2012, PROVVEDIMENTO N.3221 DEL 28.09.2012, PROVVEDIMENTO N.379 DEL 26.01.2017 E SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO DI RETTIFICA N. 948 DEL 24.02.2017 RELATIVA ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI (BIOGAS OTTENUTO DA NON RIFIUTI) DI POTENZIALITÀ PARI A 999 KWE, SITO IN COMUNE DI FUSIGNANO, VIA COCORRE N. 7 – FUSIGNANO BIO ENERGY S.R.L. - CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI FUSIGNANO, VIA COCORRE N. 7 - **PRESA D'ATTO DI MODIFICA ASSETTO SOCIETARIO.**

**IL DIRIGENTE**

**PREMESSO CHE:**

- con Provvedimento n. 434 del 06.10.2009 del dirigente della Provincia di Ravenna, la Società Fusignano Bio Energy srl società agricola è stata autorizzata alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato a fonti rinnovabili (biogas ottenuto da NON rifiuti) di potenza pari a 999 kWe e 2,2 MWt, da realizzare in Comune di Fusignano, Via Cocorre n. 7;
- con Provvedimento n. 2825 del 23.08.2012 del dirigente della Provincia di Ravenna e successivo Provvedimento n. 3221 del 28.09.2012 di rettifica di mero errore materiale, è stato aggiornato il Provvedimento di Autorizzazione Unica n. 434 del 06.10.2009, limitatamente a procedure gestionali dell'impianto, piano di monitoraggio delle emissioni odorigene e altre modifiche progettuali (nuova ulteriore pre-vasca interrata, incremento di volume utile di stoccaggio della vasca digestato, installazione di un unico motore da 999 kWe, diversa localizzazione della vasca di accumulo dell'acqua del servizio antincendio e del modulo uffici);
- con Provvedimento di modifica non sostanziale n. 379 del 26.01.2017 del dirigente di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna e successivo provvedimento di rettifica n. 948 del 24.02.2017, sono state approvate le seguenti modifiche: realizzazione della copertura della vasca di stoccaggio del digestato liquido con geomembrana, pavimentazione con prefabbricati in calcestruzzo del canale di scolo laterale, realizzazione di un argine di contenimento in terra di altezza 50 cm circa lungo tutto il perimetro dell'impianto a lato fosso, revisione delle procedure di gestione del digestato tra la sezione di separazione e la vasca di stoccaggio finale, revisione delle procedure in caso di evento accidentale di sversamento del digestato sia all'esterno che all'interno del perimetro dell'impianto, realizzazione di tensostruttura a copertura delle trincee di stoccaggio delle biomasse per l'insilamento delle biomasse palabili (SS > 60%) ed infine modifica della ricetta di alimentazione dell'impianto a biogas;

**VISTA** la comunicazione di modifica di assetto societario trasmessa dal Sig. Luca Mutti in qualità di Amministratore delegato della Società Fusignano Bio Energy srl società agricola con sede legale in Comune di Fusignano via Cocorre n. 7 (P.IVA 02315130399) acquisita agli atti in data 27.10.2017 con PGRA 2017/14314;

**VISTO** l'atto di trasferimento di partecipazioni in società a responsabilità limitata redatto in data 21.09.2017 dal Dott. Marcello Porfiri, Notaio in Cesena, Repertorio n. 10.112, Fascicolo n. 4.464, registrato a Cesena il 02.10.2017 al n. 6998 serie 1T e depositato per l'iscrizione al registro delle Imprese di Ravenna Prot. n. 28814 REA n. 190855 in data 03.10.2017, acquisito agli atti con PGRA 2017/14352 del 27.10.2017;

**VISTO** il verbale di assemblea, acquisito agli atti con PGRA 2017/14314 del 27.10.2017, della Società Fusignano Bio Energy srl società agricola del 23.10.2017 Repertorio n. 10241, Fascicolo n. 4.536 redatto dal Dott. Marcello Porfiri, Notaio in Cesena, Registrato a Cesena il 26.10.2017 al n. 7728 Serie 1T;

**DATO ATTO** che la Società Fusignano Bio Energy srl società agricola è stata autorizzata alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione energia alimentato a fonti rinnovabili (biogas ottenuto da NON rifiuti) di potenza pari a 999 kWe e 2,2 MWt, da realizzare in Comune di Fusignano, Via Cocorre n. 7, precedentemente all'entrata in vigore del D.M. 10.09.2010, pertanto non risulta sottoposta all' *"impegno alla corresponsione all'atto di avvio dei lavori di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino da versare a favore dell'amministrazione precedente mediante fidejussione bancaria o assicurativa"* [omissis] come previsto al punto 13.1 lettera J);

**DATO ATTO** inoltre che, la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 55 del 15.04.2016, al punto 10 del deliberato, prevede *"di disporre che l'applicazione della garanzia finanziaria degli interventi di dismissione e delle opere di ripristino dello stato dei luoghi valga per i nuovi procedimenti autorizzativi oltre che per le pratiche tuttora in istruttoria (procedimento in corso) e/o in occasione di rinnovi, ampliamenti, volture, potenziamenti o rifacimenti totali o parziali"*;

**PRESO ATTO** che, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 – DPR n. 445/2000), il Sig Luca Mutti, in qualità di amministratore delegato della Società Fusignano Bio Energy srl società agricola, con sede legale in Comune di Fusignano via Cocorre n. 7 (P.IVA 02315130399), dichiara *"che al termine della vita utile dell'impianto si procederà alla attuazione del piano di dismissione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi come da progetto nell'ambito dell'autorizzazione unica n. 379/2017"*;

**VISTE** le norme che disciplinano la materia energetica e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 16 marzo 1999 n. 79 *"Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica"*;
- la Legge del 23 agosto 2004 n. 239 *"Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia"*;
- il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 *"Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato dell'elettricità, in particolare l'art. 12 che prevede:*
  - *la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;*
  - *dispone che l'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato ed è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;*
- la Legge del 23 luglio 2009 n. 99 *"Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"* che ha apportato modifiche al D.Lgs. 387/03 ed in particolare ha introdotto all'art.12 il comma 4-bis che recita:
  - *per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;*

- la Legge Regionale del 23 dicembre 2004 n. 26 “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia” ed in particolare:
  - *l’art. 3, comma 1, lett. b) che conferisce alla Provincia l’esercizio delle funzioni in merito al rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio degli impianti di produzione di energia non riservate alle competenze dello Stato e della Regione;*
  - *l’art.16, comma 2, lett. b) che afferma che l’autorizzazione unica di cui alla lettera a) sostituisce autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente;*
- la Legge Regionale del 22 febbraio 1993 n. 10 “Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volt. delega di funzioni amministrative” e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTI:**

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di autorizzazioni e concessioni, tramite l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell’assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l’adozione dei provvedimenti autorizzativi per gli impianti di produzione di energia;

**VISTA** altresì la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successivi adeguamenti;

**CONSIDERATE** le prime indicazioni per l’esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla L.R. n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

**ACCERTATO CHE** il proponente ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 25.05.2016 ha provveduto al versamento degli oneri istruttori e che non ricade nei casi di esenzione;

**PRESO ATTO** del decorso del termine di legge e in assenza di comunicazione in merito alle verifiche antimafia, ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. 159/2011, da parte della Prefettura di Ravenna (PR\_RAUTG\_ingresso 0074187\_20171107) per la Società Fusignano Bio Energy srl società agricola con sede legale in Comune di Fusignano, via Cocorre n. 7 (P.IVA 02315130399), accertata l’impossibilità da parte di ARPAE di condurre gli accertamenti antimafia con modalità alternative e di acquisire *aliunde* la comunicazione antimafia, considerata la necessità della scrivente Amministrazione di pervenire alla conclusione del procedimento amministrativo in essere;

**VISTA** l’autocertificazione ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 di assenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 sottoscritta dal Sig. Passanti Massimo in qualità del legale rappresentante della Società Fusignano Bio Energy srl società agricola con sede legale in Comune di Fusignano, via Cocorre n. 7 (P.IVA 02315130399), acquisita agli atti di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna in data 30.11.2017 con PGRA 2017/15906, presentata ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 159/2011 e smi, l’autorità competente può procedere al rilascio del titolo autorizzativo apponendo la condizione risolutiva ai sensi dell’art. 88, comma 4bis del D.Lgs. 159/11;

**DATO ATTO** che, ai sensi di quanto disposto all'art. 35 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e della L. 241/90, così come modificata dal D.Lgs. 127/2016, il presente procedimento deve essere concluso entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, fatte salve le sospensioni dei termini per eventuali richieste di integrazioni;

Avvio del procedimento - presentazione istanza	27.10.2017
Sospensione termini procedimento per acquisizione documentazione integrativa	09.11.2017
Riapertura termini	14.11.2017
Termine per la conclusione del procedimento (30 gg)	02.12.2017

**DATO ATTO** che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

**SU** proposta del responsabile del procedimento, Dott. Alberto Rebucci Dirigente della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

#### **DISPONE**

1. **DI PRENDERE ATTO**, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra eventuale autorizzazione prescritta dalla legislazione vigente, della variazione dell'assetto societario della Società Fusignano Bio Energy srl società agricola con sede legale in Comune di Fusignano via Cocorre n. 7 (P.IVA 02315130399) autorizzata con Provvedimento n. 434 del 06.10.2009 e successive modifiche Provvedimento n. 2825 del 23.08.2012, Provvedimento n.3221 del 28.09.2012, Provvedimento n.379 del 26.01.2017 e successivo Provvedimento di rettifica n. 948 del 24.02.2017 alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione energia alimentato a fonti rinnovabili (biogas ottenuto da NON rifiuti) di potenza pari a 999 kWe e 2,2 MWt, sito in Comune di Fusignano, Via Cocorre n. 7;
2. **DI CONFERMARE**, senza alcuna variazione, tutte le condizioni, obblighi e prescrizioni indicati nel sopra citato provvedimento autorizzativo e successive modifiche e integrazioni, relativamente alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione energia alimentato a fonti rinnovabili (biogas ottenuto da NON rifiuti) di potenza pari a 999 kWe e 2,2 MWt, sito in Comune di Fusignano, Via Cocorre n. 7;
3. **DI STABILIRE CHE** richiamate tutte le norme di settore che concorrono alla definizione del presente atto, utili alla conclusione del procedimento in questione, l'autorizzazione **ha una durata pari alla vita utile dell'impianto (20 anni)**; è fatto salvo il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente per il rinnovo delle autorizzazioni settoriali sostituite;
4. **DI TRASMETTERE**, con successiva comunicazione, l'avviso di avvenuto rilascio del presente provvedimento alla Ditta interessata, precisando le modalità del ritiro del provvedimento stesso;
5. **DI DARE ATTO** che, ai fini della conclusione del presente procedimento, il termine stabilito per il compimento del procedimento, come indicato nel preambolo, non è stato rispettato a causa della necessità di attendere i termini di legge in merito alle verifiche antimafia, ai sensi dell'art. 87 c. 1 del D.Lgs. 159/2011, da parte della Prefettura di Ravenna;

**DICHIARA** che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA

*Dott. Alberto Rebucci*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**